



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente*

## **COMUNICAZIONE N. 247**

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI  
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI**

### LORO SEDI

**Oggetto: decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 – adempimenti FNOMCeO e Ordini territoriali**

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 235/2021, che ad ogni buon fine si allega alla presente (All. 1), con la quale sono state illustrate le novità apportate dal decreto legge n. 172/2021, in materia di contenimento dell'epidemia da COVID -19, con particolare riferimento all'obbligo vaccinale previsto per le professioni sanitarie e ai conseguenti adempimenti degli Omceo e della FNOMCeO, si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni utili alle quali seguiranno altri chiarimenti che sono in via di elaborazione con tutte le professioni sanitarie e il Ministero della Salute.

Con la sostituzione dell'art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, ad opera dell'art. 1 del decreto-legge n. 172/2021, è stato profondamente cambiato il processo di verifica e sospensione dei sanitari che non rispettano l'obbligo vaccinale.

Non sono più le Aziende Sanitarie Locali che provvedono ad accertare la sospensione dei professionisti, qualora non ottemperino all'obbligo di legge, bensì sono gli Ordini territorialmente competenti e, pertanto, quelli tenutari degli albi dove sono iscritti i sanitari, a porre in essere gli adempimenti per accertare la sospensione con gli effetti conseguenti.

Tale disposizione, se da una parte determina per gli Ordini maggiori responsabilità e oneri, dall'altra restituisce un ruolo più adeguato agli Omceo che diventano parte attiva nel processo di verifica della rispondenza dei propri iscritti alle norme dettate in materia di contenimento dell'epidemia da COVID -19 al fine di tutelare la salute pubblica.

Entrando nel merito dell'articolato del decreto n. 172/2021 si evidenziano i punti salienti che emergono nei commi 3, 4, 5 e 6 fornendo i primi chiarimenti operativi, volti anche ad uniformare i comportamenti degli Omceo.

1. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali, l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione, fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. (comma 6)

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

2. La Federazione avvalendosi della Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma DGC), esegue la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID – 19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS – CoV – 2 degli iscritti agli Albi.

Inoltre, la Federazione, in ottemperanza alla normativa in materia di privacy e visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 172/2021, con la presente trasmette agli Ordini la comunicazione di nomina di responsabile del trattamento dei dati personali, che si allega (All. 2). A tal proposito si evidenzia che ciascun Ordine dovrà provvedere, per il tramite del proprio DPO, ad aggiornare la documentazione sulla privacy (Registro dei trattamenti e informativa privacy) nonché provvedere alla nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali.

La FNOMCeO provvederà ad inviare il data base dell'AUN, acquisire il file CSV dei codici fiscali dei professionisti non vaccinati, inviare a ciascun Ordine territoriale competente il file in CSV con i nominativi e i dati anagrafici dei sanitari non vaccinati, iscritti presso ciascun Ordine di competenza. Per quanto riguarda la tempistica la Federazione sta stabilendo un calendario che sia il più possibile adeguato alle esigenze degli Ordini. (comma 3)

3. L'Omceo dovrà inviare, a ciascun sanitario presente in elenco, una comunicazione PEC (di cui si fornirà il format) con la quale si invita a produrre, nel termine di 5 giorni, **la documentazione comprovante:**

- l'effettuazione della vaccinazione;
- ovvero l'omissione o il differimento della stessa in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, **attestate dal medico di medicina generale**, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti – Covid – 19 che dovranno essere acquisite agli atti degli Omceo (comma 2 del suddetto articolo 4);
- ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della comunicazione **specificando che, in tale ipotesi, il sanitario dovrà altresì trasmettere entro 3 giorni dalla suddetta somministrazione la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale**, in mancanza della quale l'Ordine procederà comunque alla sospensione;
- o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo (comma 3 del suddetto articolo 4).

Il sanitario, se dipendente, dovrà inoltre fornire i dati del proprio datore di lavoro. L'omissione di tale comunicazione costituisce grave violazione di normativa di legge in quanto obbligo per i sanitari che abbiano un rapporto di lavoro dipendente in essere oltre a illecito disciplinare.

4. Decorsi i termini dei 5 giorni, nel caso in cui il professionista non risponda o dalla documentazione venga accertato il mancato adempimento, **l'Ordine deve:**
- a) adottare l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale (di cui si fornirà il format della delibera e della nota da indirizzare al sanitario) e procedere alla



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### *Il Presidente*

- immediata annotazione della sospensione sull'Albo seguendo le istruzioni già fornite con Comunicazione n.191/2021 nel rispetto della normativa in materia di privacy;
- b) dare comunicazione immediata alla FNOMCeO (l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione alla Federazione rileva ai fini dello scioglimento dei Consigli direttivi, così come previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. C.P.S. 233/1946);
  - c) dare comunicazione al datore di lavoro, qualora a conoscenza, della sospensione del sanitario;
  - d) dare comunicazione alle Autorità e agli Enti di cui agli artt. 2 e 49 del DPR n.221/1950.
5. La sospensione ha efficacia fino alla data di comunicazione, effettuata dal sanitario, all'Ordine e al datore di lavoro per i sanitari dipendenti:
- a) del completamento del ciclo vaccinale primario;
  - b) per i professionisti che hanno completato il ciclo primario, della somministrazione della dose di richiamo,
  - c) comunque non oltre il 15 giugno 2022. (comma 5)
6. L'Ordine quando riceve dal sanitario la comunicazione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale, unitamente alla prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, provvede ad adottare la delibera di cancellazione della sospensione, con decorrenza dal giorno di ricevimento della comunicazione medesima e la invia al sanitario per conoscenza (si invierà format di comunicazione).
- Nel caso in cui l'interessato ometta di dare prova della comunicazione inviata al datore di lavoro, la sospensione mantiene la propria efficacia sostanziale. (comma 5).

Si forniscono di seguito alcuni chiarimenti per il periodo transitorio.

Si ribadisce come già segnalato nella Comunicazione n.240/2021 che in relazione alle diffide pervenute agli Ordini da parte dei sanitari sospesi con atti di accertamento delle ASL, le sospensioni già comminate non perdono la loro efficacia.

A decorrere dal 27 novembre u.s., la competenza in materia di accertamento è in capo all'Ordine, che ha il potere/dovere di procedere alla cancellazione dell'annotazione della sospensione nel momento in cui riceve comunicazione, da parte degli iscritti, dell'adempimento all'obbligo vaccinale.

Pertanto, l'Ordine anche nei confronti dei predetti sanitari adotta la delibera di cancellazione della sospensione se ricorrono i presupposti di cui alle lett. a), b) del punto 5.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

All. 2

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli  
Firmato digitalmente da

**FILIPPO ANELLI**

CN = ANELLI FILIPPO  
O = FNOMCEO  
C = IT

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [presidenza@fnomceo.it](mailto:presidenza@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 235

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

**Oggetto: decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (Vigente al: 27-11-2021).**

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.282 del 26-11-2021 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.

Si rileva che l'art. 1 (Obblighi vaccinali) del suddetto decreto prevede che l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, viene sostituito come di seguito riportato.

**“Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario).** - 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario**, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. **La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.** La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

**2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.**

**3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**Federazioni nazionali**, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) **eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.**

**4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.**

**5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.**

**6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582



## FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

### dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021".

9...(Omissis)...

Inoltre, il provvedimento in oggetto stabilisce l'estensione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre 2021 quali: il personale amministrativo della sanità, i docenti e il personale amministrativo della scuola, i militari, le forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria) e il personale del soccorso pubblico.

L'obbligo della Certificazione verde viene esteso ad altri settori, tra i quali i servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e i servizi di trasporto pubblico locale. La durata della validità del Green Pass viene ridotta da 12 a 9 mesi.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All.n.1). Si sottolinea che, in considerazione della rilevanza delle disposizioni sopraccitate per gli Ordini territoriali e per gli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, questa Federazione partecipa a un tavolo congiunto con le altre Federazioni Nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie al fine di una uniformità dei criteri e delle modalità di applicazione. Pertanto seguiranno ulteriori circolari esplicative da parte di questa Federazione correlate da relativa modulistica.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

All. n. 1

MF/CDL

**FILIPPO ANELLI**

**O = FNOMCEO**  
**C = IT**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005*

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: [segreteria@fnomceo.it](mailto:segreteria@fnomceo.it) – C.F. 02340010582





**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

**Oggetto: comunicazione nomina di responsabile del trattamento dei dati personali  
*ex lege*.**

Cari Presidenti,

com'è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 172/2021 questa Federazione riveste *ex lege* il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali degli Ordini territoriali, nel fungere da tramite affinché i medesimi, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC), possano eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 dei soggetti obbligati, per quanto di propria competenza (cfr. d.l. n. 44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021), secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 28 Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), il presente atto formale regola il predetto trattamento che la FNOMCeO (di seguito anche "responsabile del trattamento") realizza per conto degli Ordini territoriali (di seguito individualmente indicati anche come "titolare del trattamento"), secondo quanto di seguito individuato.

1. Il responsabile del trattamento dichiara di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il responsabile del trattamento è vincolato al titolare del trattamento nei seguenti termini:
  - a) la materia disciplinata dal presente atto è il trattamento realizzato dal responsabile del trattamento, per conto del titolare, al fine di assolvere a quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, d.l. n. 172/2021 e sue eventuali s.m.i.;
  - b) la durata del trattamento coincide con la vigenza della normativa citata di cui all'art. 1 d.l. n. 172/2021 e sue eventuali s.m.i.;
  - c) la natura del trattamento realizzato *ex lege* dal responsabile del trattamento, come anticipato in premessa, consiste nel fungere da tramite del titolare del trattamento affinché il medesimo, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC), possa eseguire la

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 dei soggetti obbligati, per quanto di propria competenza (cfr. d.l. n. 44/2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 76/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021), secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- d) la finalità del trattamento è l'assolvimento delle disposizioni della citata normativa di cui all'art. 1 d.l. n. 172/2021 e sue eventuali s.m.i., in esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri attribuiti al responsabile del trattamento ed al titolare del trattamento ed essendo il trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base della norma in parola, consistenti nel fine di assolvere al ruolo di enti sussidiari dello Stato nella specie deputati a consentire di *"tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza"* (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 172/2021);
  - e) il tipo di dati personali trattati consiste in dati comuni identificativi degli interessati strettamente necessari ad eseguire la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, nonché in dati particolari concernenti lo stato di salute, inerenti allo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2;
  - f) le categorie di interessati consistono negli iscritti agli albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri del titolare del trattamento e, ove consentito dall'art. 1, d.l. n. 172/2021 e sue eventuali s.m.i., potrebbero comprendere gli iscritti a tali albi del titolare del trattamento;
3. Il titolare del trattamento è soggetto al seguente obbligo:
- a) l'esercizio dei diritti del titolare del trattamento, parzialmente corrispondenti con gli obblighi del responsabile del trattamento indicati dall'articolo che segue, non può ostare all'assolvimento delle previsioni normative di cui al d.l. n. 172/2021 e sue eventuali s.m.i., salvo dal mancato esercizio degli stessi derivi una violazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali da parte del titolare del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento è soggetto ai seguenti obblighi (parzialmente corrispondenti ai c.d. diritti del titolare del trattamento):
- a) trattare i dati personali soltanto secondo quanto indicato dall'art. 1 d.l. n. 172/2021 e sue eventuali s.m.i., nonché dal presente atto, anche per ciò che concerne il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, nel rispetto di quanto prescritto dalla citata normativa cui sono soggetti il responsabile del trattamento ed il titolare del





**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

trattamento nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

- b) informare il titolare del trattamento circa la sussistenza di un diverso obbligo giuridico prima di disporre un eventuale ulteriore trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 Reg. UE 2016/679 ("GDPR");
- e) informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione dei responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche ove - in assenza di violazioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - ciò non osti all'assolvimento di quanto prescritto dal d.l. n. 172/2021 e sue eventuali s.m.i.;
- f) quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento prevedere che siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente comunicazione, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
- g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III GDPR;
- h) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- i) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- j) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto ed all'articolo 28 GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
  - k) informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
5. Il responsabile del trattamento è generalmente autorizzato dal titolare del trattamento a ricorrere ad altri responsabili del trattamento, quale il fornitore della piattaforma gestionale necessaria ai fini della realizzazione del trattamento in esame per conto del titolare del trattamento.
6. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 GDPR, se il responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE**  
Filippo Anelli